



A.S.P. Emanuele Brignole  
Azienda pubblica di Servizi alla Persona  
**Servizio Acquisti**  
Via Assarotti n. 31/12 – 16122 GENOVA  
Tel. 010-2445.222 - Fax 010-2445.230

## **CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO**

### **Art. 1 - (Oggetto dell'appalto)**

1. Oggetto dell'appalto è la fornitura di circa 370 bombole all'anno contenenti circa mc 26,52 ciascuna (corrispondenti a 31 litri circa – 1,4 bar) o equivalenti di ossigeno liquido terapeutico, necessarie a soddisfare il fabbisogno della struttura assistenziale R.S.A. Doria, situata in Genova, Via Struppa n. 150 D.

### **Art. 2 - (Durata del contratto)**

1. Il contratto avrà durata pari a 12 mesi dalla data della stipulazione, con decorrenza presumibilmente dal **15 maggio 2026**.
2. La durata e/o le quantità stimate della fornitura potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione nell'ordine del 20% del valore del contratto. Entro detti limiti, pertanto, l'A.S.P. Emanuele Brignole potrà estendere o ridurre il servizio, anche con riferimento alle strutture interessate dal servizio medesimo.
3. L'Appaltatore si obbliga, comunque, su richiesta dell'A.S.P. Emanuele Brignole, a proseguire la fornitura anche oltre il termine fissato, onde assicurarne la continuità in pendenza di nuovo affidamento.

### **Art. 3 - (Potere d'ordine dell'A.S.P. Emanuele Brignole in caso di contestazione - Potere di esecuzione di prestazioni contrattuali in danno)**

1. Nel caso in cui l'A.S.P. Emanuele Brignole consideri necessaria una prestazione, da parte dell'Appaltatore, e questi non la ritenga compresa nel contratto, può ordinarne comunque l'esecuzione, e l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare senza indugio, salvo il suo diritto di farne accertare in seguito l'effettiva rispondenza al contratto e, in caso negativo, il corrispondente credito.
2. Nel caso di cui al primo comma, come pure in ogni altro caso di controversia e/o contestazione, generale o particolare, insorta tra l'A.S.P. Emanuele Brignole e l'Appaltatore, quest'ultimo non può sospendere o interrompere la fornitura o comunque modificarne le modalità esecutive, atteso che l'attività svolta dall'A.S.P. Emanuele Brignole rientra tra i servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146.

### **Art. 4 - (Sospensioni ed interruzioni della fornitura)**

1. Eventuali sospensioni od interruzioni, totali o parziali, della fornitura, che l'A.S.P. Emanuele Brignole dovesse ordinare per cause di pubblico interesse e/o di forza maggiore, saranno comunicate nel più breve tempo possibile all'Appaltatore, che non ha diritto a risarcimenti e/o indennizzi.

### **Art. 5 - (Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore)**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di:
  - rispettare prescrizioni, leggi, regolamenti, decreti, circolari e norme vigenti, sia di carattere generale che relative alla specifica attività oggetto dell'appalto;
  - segnalare eventuali interventi o lavori che si rendessero necessari per ottemperare a nuove disposizioni di legge o di regolamenti, emanate successivamente alla stipulazione del contratto;
  - rispettare le prescrizioni in materia di prevenzione infortuni, in relazione ai quali l'Appaltatore è il solo ed unico responsabile, con particolare attenzione a quelle volte a tutelare gli ospiti dell'Azienda;
  - ricorrere ad ogni possibile accorgimento e precauzione per non creare danni e molestie di qualsiasi tipo e natura agli ospiti dell'Azienda.

### **Art. 6 - (Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.)**

1. L'Appaltatore deve fornire al proprio personale i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) previsti dal documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), e art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, nonché quelli ritenuti necessari a seguito della comunicazione sui rischi specifici al Committente.



#### **Art. 7 - (Responsabilità)**

1. L'Appaltatore si obbliga a sollevare l'A.S.P. Emanuele Brignole da qualunque pretesa, azione o molestia proveniente da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo ascrivibile all'Appaltatore nell'assolvimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
2. L'Appaltatore assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto e, pertanto, risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Le spese che l'A.S.P. Emanuele Brignole dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ovvero si procederà all'incameramento in tutto o in parte della cauzione definitiva.
3. L'Appaltatore, nell'esecuzione del contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e/o di regolamento, presenti o future, che concernono l'oggetto dell'appalto.
4. Le contestazioni, le intimazioni e le diffide saranno notificate all'Appaltatore tramite posta elettronica certificata, posta ordinaria.

#### **Art. 8 - (Penali)**

1. L'A.S.P. Emanuele Brignole ha diritto di applicare all'Appaltatore penali, secondo la gravità dei casi, per ogni violazione delle clausole contrattuali o per ogni prestazione male od imperfettamente eseguita.
2. Le violazioni saranno accertate, ove possibile, in contraddittorio con l'Appaltatore.
3. In caso di consegna oltre il termine previsto nel successivo art. 19, sarà applicata una penale di € 200,00 per il primo giorno di ritardo, e di € 400,00 al giorno per i giorni successivi al primo, fino ad un massimo di tre giorni. Oltre tale termine, l'A.S.P. Emanuele Brignole provvederà all'acquisto del materiale presso altro operatore economico con spese a carico dell'Appaltatore, ferma restando la possibilità dell'Azienda di risolvere il contratto.
4. Sono in ogni caso fatti salvi la risarcibilità di eventuali maggiori danni nonché il ricorso ad ulteriori rimedi, ivi compresa, ricorrendone le condizioni, la risoluzione del contratto.
5. L'applicazione della penale potrà avvenire tramite escussione del deposito cauzionale ovvero tramite trattenuta sui pagamenti.
6. L'applicazione di penali o la risoluzione del contratto potranno essere causa di esclusione da future procedure di gara.

#### **Art. 9 - (Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa)**

1. In caso di violazione, di inosservanza e/o di impossibilità di esecuzione da parte dell'Appaltatore di quanto disposto nel presente capitolato e/o nei suoi allegati, l'A.S.P. Emanuele Brignole si riserva il diritto, senza pregiudizio di ulteriori azioni, di procedere immediatamente alla risoluzione del contratto. In particolare, l'Azienda ha la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
  - a) apertura di procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
  - b) abbandono dell'appalto, salvo casi di forza maggiore;
  - c) ritardo della consegna superiore a tre giorni;
  - d) interruzione non motivata della fornitura;
  - e) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
  - f) in caso di cessione a terzi, totale o parziale, direttamente o per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
  - g) sopravvenuta insussistenza dei requisiti di ordine generale prescritti dagli artt. 94, 95, 96 e 97 D.lgs. n. 36/2023 per la partecipazione alle procedure di affidamento;
  - h) per ogni altra inadempienza o fatto, anche qui non contemplato, che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'art. 1453 c.c.
2. Nei casi sopraindicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione dell'A.S.P. Emanuele Brignole di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La comunicazione avverrà tramite lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata, da inoltrarsi al domicilio dell'Appaltatore.
3. In caso di risoluzione del contratto per qualunque causa, l'appalto potrà essere affidato all'operatore economico secondo classificato, senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo e/o risarcimento, fatto salvo il pagamento delle prestazioni sino a quel momento eseguite. L'A.S.P. Emanuele Brignole mantiene in ogni caso il diritto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione, dall'inosservanza e/o dall'impossibilità di esecuzione da parte dell'Appaltatore di quanto disposto nel presente capitolato e/o nei suoi allegati.
4. Rimane valida la disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento, anche al di fuori dei casi previsti dal presente capitolato.

#### **Art. 10 - (Fallimento, trasformazione)**

1. L'A.S.P. Emanuele Brignole si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi di cui all'art. 122 del D.lgs 36/2023, nei casi di cui all'art. 124 del D.lgs 36/2023, nonché di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs 36/2023 ed ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
2. L'Appaltatore dovrà segnalare all'A.S.P. Emanuele Brignole ogni evento societario rilevante, comunque continuare l'esecuzione dell'appalto. L'Azienda, quindi, potrà discrezionalmente valutare il permanere dei requisiti e risolvere il contratto.



### Art. 11 - (Personale)

1. L'Appaltatore eseguirà il contratto avvalendosi di personale proprio, rispetto al quale è tenuto ad osservare il vigente C.C.N.L. di categoria, nonché tutte le disposizioni esistenti in materia contrattuale, retributiva, assistenziale, previdenziale e antinfortunistica.
2. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi solamente di personale qualificato e giuridicamente legittimato a svolgere le prestazioni previste nel contratto, nonché a fornire al personale tutte le informazioni e tutta la formazione necessarie perché il contratto possa essere adempiuto a regola d'arte.

### Art. 12 - (Corrispettivi - Pagamenti)

1. Il corrispettivo dell'Appaltatore si determina in base alle regole stabilite nel presente capitolato. Esso comprende la consegna ai reparti di destinazione ed ogni altra prestazione, onere, soggezione e/o rischio, direttamente o indirettamente necessari per adempiere alle obbligazioni previste in questo capitolato.
2. L'A.S.P. Emanuele Brignole è soggetto alla normativa sulla scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) e l'Appaltatore, pertanto, dovrà registrare le fatture emesse in formato elettronico secondo le modalità previste per la scissione dei pagamenti, con annotazione "*scissione dei pagamenti*".
3. Ogni mese l'Appaltatore emetterà una fattura relativamente alle forniture effettuate in tale mese.
4. Le fatture dovranno necessariamente riportare il codice C.I.G. ed il numero di ordine telematico (N.S.O.).
5. Le fatture dovranno essere corredate da apposito documento di consegna, riportante la quantità di ossigeno consegnato e la firma dell'incaricato che ha ricevuto la fornitura.
6. **Le fatture non riportanti il C.I.G. o il numero di ordine telematico (N.S.O.) ovvero non corredate da copia del documento di consegna saranno respinte.**
7. La firma del documento di consegna attesta solamente l'accettazione dei colli e dei quantitativi indicati. L'accettazione non solleva l'Appaltatore dalle proprie obbligazioni in ordine alla qualità dell'ossigeno, che non può essere verificata all'atto della consegna.
8. L'A.S.P. Emanuele Brignole, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento il prelievo per campionatura dell'ossigeno e dei materiali consegnati durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verifiche di corrispondenza alle caratteristiche indicate nel presente capitolato.
9. I pagamenti saranno effettuati tramite rimessa diretta a sessanta giorni dalla fine del mese di arrivo della fattura. L'I.V.A. a carico dell'A.S.P. Emanuele Brignole sarà assolta secondo le norme vigenti.
10. L'A.S.P. Emanuele Brignole può comunque verificare in ogni momento, sia prima che dopo il pagamento, l'esattezza dei corrispettivi fatturati dall'Appaltatore e l'accettabilità delle prestazioni da esso rese, anche se l'Azienda ha prestato l'assenso e pagato. In esito all'eventuale verifica, l'A.S.P. Emanuele Brignole può pagare meno di quanto l'Appaltatore richiede e/o recuperare eventuali somme pagate in eccesso. In caso di contestazioni sull'entità dei pagamenti da parte dell'A.S.P. Emanuele Brignole e/o in caso di ritardo nei pagamenti stessi, l'Appaltatore rinuncia irrevocabilmente ad avvalersi dell'eccezione di inadempimento.
11. Eventuali irregolarità e/o sospensioni della fornitura, quantunque imputabili secondo l'Appaltatore ad inadempienze dell'A.S.P. Emanuele Brignole nei pagamenti, saranno considerate gravi inadempienze dell'Appaltatore stesso, con conseguente possibilità dell'A.S.P. Emanuele Brignole di risolvere il contratto e/o di disporre temporaneamente l'esecuzione in danno.

### Art. 13 - (Sicurezza, sopralluoghi)

1. L'Appaltatore è tenuto a dare piena applicazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successivi regolamenti e decreti attuativi. In particolare, l'Appaltatore dà atto senza riserva di sorta:
  - di avere eseguito un attento ed approfondito sopralluogo nelle strutture interessate dal contratto;
  - di avere verificato e valutato per diretta conoscenza i rischi connessi alla sicurezza delle strutture interessate dalla fornitura al fine di preordinare ogni necessario e/o utile presidio di protezione, e di avere informato i propri lavoratori. A tale scopo, prima dell'inizio dell'attività, l'Appaltatore ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'A.S.P. Emanuele Brignole dovranno congiuntamente esaminare:
    - i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui saranno destinati ad operare i lavoratori;
    - le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, adottate e da adottare;
    - i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di eventuali diverse imprese coinvolte.
2. È stato elaborato modello Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.). Tale documento dovrà essere aggiornato ai sensi di legge.
3. Con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore si considera a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei luoghi, dei percorsi esistenti e dello stato di viabilità della zona ove è situata la struttura interessata dall'esecuzione del contratto, nonché delle caratteristiche dei locali e delle attrezzature menzionate nel presente capitolato.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, che si intendono qui integralmente trascritte.

#### **Art. 14 - (Copertura assicurativa)**

1. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'esecuzione del contratto o a cause ad esso connesse, derivassero all'A.S.P. Emanuele Brignole e/o a terzi nonché a cose dell'A.S.P. Emanuele Brignole e/o di terzi, si intende, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Appaltatore. Sono esclusi i danni derivanti da cause esterne, non dipendenti dall'esecuzione del contratto.
2. Prima dell'inizio del contratto l'Appaltatore è tenuto a dotarsi di una polizza assicurativa per eventuali danni provocati all'A.S.P. Emanuele Brignole e/o a terzi nonché a cose dell'A.S.P. Emanuele Brignole e/o di terzi, con primaria compagnia assicurativa e con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per ciascuna persona e/o cosa eventualmente danneggiata. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'A.S.P. Emanuele Brignole entro dieci giorni dalla data della stipulazione del contratto e, comunque, prima dell'inizio del servizio.
3. La polizza assicurativa dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.) e dovrà altresì prevedere il formale impegno dell'assicuratore a pagare la somma garantita entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'A.S.P. Emanuele Brignole.

#### **Art. 15 - (Garanzie)**

1. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 l'Appaltatore deve costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione nelle forme e con le modalità previste all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'A.S.P. Emanuele Brignole.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente comma determina la risoluzione del contratto da parte dell'A.S.P. Emanuele Brignole, che aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 16 - (Controversie)**

1. Per ogni controversia non risolta in via bonaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.
2. Agli effetti del contratto l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Genova ai sensi della disposizione di legge.

#### **Art. 17 - (Caratteristiche dell'ossigeno)**

1. Le apparecchiature, gli accessori ed i dispositivi medici che saranno forniti o dati in uso all'A.S.P. Emanuele Brignole dovranno essere conformi alle disposizioni di legge e riportare tutti il marchio CE.
2. L'ossigeno oggetto di fornitura dovrà rigorosamente essere prodotto e distribuito in conformità alle vigenti norme di legge.
3. L'ossigeno liquido oggetto di fornitura dovrà contenere non meno del 99% V/V di ossigeno e dovrà possedere tutte le caratteristiche ed i saggi di purezza prescritti dalla farmacopea ufficiale.

#### **Art. 18 - (Modalità di esecuzione della fornitura)**

1. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione dell'A.S.P. Emanuele Brignole almeno tre idonei contenitori criogenici.
2. Tali apparecchiature, fornite in comodato gratuito, saranno composte da un contenitore criogenico d'acciaio inox della capacità in ossigeno liquido pari a 26,5 mc di ossigeno gassoso. Il contenitore dovrà essere dotato di opportuni sistemi di gassificazione dell'ossigeno liquido, tali da garantire flussi regolabili da 0,25 l ad almeno 6 l al minuto. Le valvole di sicurezza dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dovranno essere dotate, su richiesta dell'Azienda, di dispositivo limitatore di flusso. Ogni contenitore dovrà essere dotato di almeno una unità portatile, ricaricabile dal contenitore base, della capacità massima di 1,2 l di ossigeno liquido. Ogni contenitore dovrà essere a norma di Legge.
3. Sia per il contenitore base che per l'eventuale contenitore portatile dovrà essere prevista la possibilità di regolare l'erogazione secondo la prescrizione medica fatta al paziente.
4. Sia i contenitori base che quelli portatili dovranno essere provvisti di indicatore del contenuto e di manometro.
5. Il contenitore base dovrà essere montato su ruote e facilmente trasportabile e dovrà essere dotato di tutti i dispositivi necessari all'uso corretto, ed in particolare di raccogli condensata, umidificatore, cannula nasale/mascherina. Tali dispositivi saranno forniti gratuitamente secondo le necessità dei reparti utilizzatori.
6. La consegna dell'ossigeno e di eventuali contenitori aggiuntivi ad ogni reparto utilizzatore dovrà avvenire tassativamente entro ventiquattr'ore dalla richiesta. L'Appaltatore dovrà comunque assicurare, in casi d'urgenza, la tempestività e la continuità della fornitura anche nei giorni festivi.
7. Le richieste provenienti dalla R.S.A. Doria potranno avvenire anche telefonicamente. L'Appaltatore, quindi, dovrà fornire alla R.S.A. Doria gli indirizzi delle sedi operative ed i relativi recapiti telefonici.
8. Le bombole dovranno essere in tutto conformi alle prescrizioni di cui al D.M. 3 gennaio 1990 – “*Disposizioni particolari per le bombole destinate a contenere i gas ossigeno, protossido di azoto e anidride carbonica per uso medicale*”, e avranno il corpo e l'ogiva dipinte del colore distintivo del gas contenuto come previsto dalla normativa vigente, in particolare i

DD.MM. Trasporti del 7 gennaio 1999 e 14 ottobre 1999. Le stesse dovranno essere dotate di accessori fissi e mobili per il trasporto. In particolare, dovranno avere:

- a) punzonato:
    - nome e marchio del fabbricante;
    - numero di serie;
    - natura del gas contenuto;
    - pressione max. di esercizio;
    - pressione di collaudo;
    - capacità della bombola;
    - tara della bombola;
    - data ultimo collaudo;
    - nome e marchio del proprietario;
  - b) stampigliato:
    - numero UN e nome del gas (secondo A.D.R. (*Agreement Dangerous Road*) eventuale indicazione del grado di purezza);
    - simbolo rappresentativo del tipo di pericolo secondo A.D.R. (combustibile, comburente, tossico);
    - codice a barre.
9. Su ogni bombola dovrà essere applicata un'etichetta indicante il lotto di produzione quando previsto e, onde evitare accidentali distacchi, tale etichetta dovrà essere applicata alla bombola in modo tale da non essere soggetta a facile rimozione.
  10. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione dell'A.S.P. Emanuele Brignole:
    - le note tecnico-informative relative all'utilizzo dei prodotti e dei sistemi forniti;
    - le istruzioni per l'uso delle strumentazioni e dei sistemi messi a disposizione;
    - le note informative sulla normativa vigente finalizzate alla realizzazione di condizioni di utilizzo di assoluta sicurezza.
  11. In sede di prima fornitura, l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare, congiuntamente al prodotto, le schede di sicurezza ove previsto dalla normativa vigente. L'Appaltatore, inoltre, dovrà provvedere all'invio delle nuove schede di sicurezza ogniqualvolta le precedenti subiscano modifiche.
  12. Nel servizio è compreso l'eventuale lavaggio e/o bonifica, nonché il collaudo di cui dovessero necessitare le bombole cedute in comodato d'uso gratuito. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le manutenzioni delle bombole e dei contenitori ceduti in comodato d'uso, compresa la sostituzione di valvole, manometri, riduttori, flussometri, erogatori ecc. non di proprietà dell'A.S.P. Emanuele Brignole che dovessero difettare, danneggiarsi o altro.

#### **Art. 19 - (Obblighi dell'Appaltatore)**

1. L'Appaltatore, oltre a quanto precedentemente specificato, dovrà garantire, compreso nel prezzo di aggiudicazione, assumendone i relativi oneri diretti ed indiretti, quanto segue:
  - installazione e collaudo delle apparecchiature presso i reparti della R.S.A. Doria, compresi tutti gli interventi di manutenzione programmata o a richiesta della R.S.A. Doria medesima, necessari al mantenimento in costante e perfetta efficienza delle stesse;
  - fornitura di tutti i materiali di consumo necessari al corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature;
  - fornitura di ulteriori contenitori di ossigeno che i responsabili della R.S.A. Doria ritenessero necessari;
  - istruzione al personale dell'A.S.P. Emanuele Brignole;
  - rispondenza delle apparecchiature installate alla normativa europea;
  - verifica del buon funzionamento delle apparecchiature ad ogni fornitura di ossigeno.

#### **Art. 20 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'A.S.P. Emanuele Brignole ed alla Prefettura di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.